



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

Capitaneria di Porto di Oristano



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Oristano

ORDINANZA N. 46/2023

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

- VISTA** la Legge n. 84/94 e ss.mm.ii, sul riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale di Cagliari la potestà di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale delimitata dal DM 06.04.1994;
- VISTO** il D.Lgs n. 493/96 del 14.08.1996 relativo all'attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza;
- VISTO** il D.Lgs n. 32/98 del 11.02.1998 relativo alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della Legge 59/1997;
- VISTO** il D.Lgs. n. 169/16 del 04.08.2016 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84" con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il D.Lgs n. 192/2016 che ha disposto il riordino delle esistenti Autorità Portuali a livello nazionale prevedendo l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con competenze anche sul porto di Oristano;

- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 del 08.04.2008 relativo all'”Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”;
- VISTA** la Legge n. 287/90 del 14.10.1996 recante le norme per la tutela della concorrenza del mercato”;
- VISTA** la Legge n. 850/73 relativa all'aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTA** la Legge n. 1085/1977 con la quale è stata ratificata la Convenzione di Londra del 1972 relativa al regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTO** l'articolo 8 del D.L. 18.10. 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 “Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 27.04.2017;
- VISTA** la Legge n. 135/77 “Disciplina della professione di Raccomandatario Marittimo”;
- VISTA** la circolare serie II n. 23 del 23.06.94 titolo “Polizia e Sicurezza dei Porti - Vigilanza costiera”,
- VISTA** l'ordinanza n. 28/2000 del 26.10.2000 di questa Capitaneria di Porto inerente la disciplina per l'autorizzazione all'ingresso di determinate tipologie di navi che per caratteristiche e carichi trasportati potrebbero rappresentare un problema per la protezione dell'ambiente e la sicurezza della navigazione;
- VISTA** l'ordinanza n. 03/2003 del 21.02.2003 di questa Capitaneria di Porto che approva il “Regolamento per l'espletamento delle operazioni di rifornimento a navi e natanti in genere nel Circondario Marittimo di Oristano”;
- VISTA** l'ordinanza n. 03/2006 del 11.04.2006 di questa Capitaneria di Porto che approva il “Regolamento concernente l'accesso, la viabilità e la sosta nell'ambito del porto di Oristano”;
- VISTA** l'ordinanza n. 04/2007 del 22.03.2007 di questa Capitaneria di Porto relativa alla “Disciplina per l'esecuzione di lavori con fiamma nell'ambito del porto di Oristano – procedura semplificata per lavori a basso coefficiente di pericolosità”;

- VISTA** l'ordinanza n. 24/2006 del 27.11.2006 e la n. 03/2007 del 09.03.2007 di questa Capitaneria di Porto relative al deposito e la sosta temporanea di merci allo scoperto nei porti di Oristano e di Bosa;
- VISTA** l'ordinanza n. 13/2007 del 02.07.2007 di questa Capitaneria di Porto con la quale si approva il "Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi nel Circondario marittimo di Oristano";
- VISTA** l'ordinanza n. 14/2012 del 17.07.2012 di questa Capitaneria di Porto inerente all'"Ancoraggio delle navi mercantili nella rada di Oristano";
- VISTA** l'ordinanza n. 16/2012 del 09.08.2012 di questa Capitaneria di Porto relativa alle disposizioni per la protezione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre";
- VISTA** l'ordinanza n. 01/2014 del 15.01.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina dei pescaggi nella banchina denominata "C.W.F." del porto di Oristano ;
- VISTA** l'ordinanza n. 10/2013 del 07.05.2013 di questa Capitaneria di Porto con la quale si approvano modifiche al regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi nel Circondario marittimo di Oristano;
- VISTA** l'ordinanza n. 01/2015 del 09.01.2015 di questa Capitaneria di Porto relativa alla "Disciplina dei punti di sbarco del pescato presso il porto di Oristano e il porticciolo turistico di Torre Grande (OR)";
- VISTA** l'ordinanza n. 08/2015 del 05.02.2015 di questa Capitaneria di Porto relativa alle prescrizioni per l'ormeggio e lo svolgimento di operazioni portuali presso il pontile denominato "perlite" in concessione alla Società Sarda Perlite;

- VISTA** l'ordinanza n. 11/2018 del 28.03.2018 di questa Capitaneria di Porto come modificata dall'ordinanza n. 54/18 del 04.10.2018 relativa alla disciplina dell'accosto di navi cisterna che trasportano sostanze petrolifere o carichi liquidi pericolosi alla rinfusa al pontile in concessione alla Società Ivi Petrolifera (ex Enichem);
- VISTA** l'ordinanza n. 37/2020 del 23.12.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna relativa al Regolamento degli accosti delle navi da crociera nel porto di Oristano;
- VISTA** l'ordinanza n. 01/2021 del 25.01.2021 di questa Capitaneria di Porto relativa al regolamento per la disciplina della sicurezza durante le operazioni ed i servizi portuali;
- VISTA** l'ordinanza n. 14/2022 del 13.05.2022 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina del conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano;
- VISTA** l'ordinanza n. 47/2021 del 20.12.2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna relativa alla disciplina della sosta di navi inopere nei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** l'ordinanza n. 51/2021 del 23.11.2021 di questa Capitaneria di Porto con la quale si approva il "Regolamento del Porto di Oristano";
- VISTA** l'ordinanza n. 54/2021 del 02.12.2021 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina dell'accosto di navi gasiere alla banchina "HIGAS" in concessione alla Società HIGAS S.r.l.;
- VISTA** l'ordinanza n. 04/2022 del 22.02.2022 di questa Capitaneria di Porto relativa al Sistema NMSW-PMIS (National Maritime Single Window – Port Management Information System);
- VISTA** l'ordinanza n. 46/2022 del 22.11.2022 di questa Capitaneria di Porto che modifica l'ordinanza n. 14/2012 in data 17.07.2012 inerente la disciplina dell'ancoraggio delle navi mercantili nella rada di Oristano;
- VISTA** l'ordinanza n. 03/2023 del 20.01.2023 di questa Capitaneria di Porto relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;

- VISTA** l'ordinanza n. 20/2023 del 29.03.2023 di questa Capitaneria di Porto a firma congiunta con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna recante le modalità di richiesta dei permessi accesso in porto e negli impianti portuali ricompresi nella circoscrizione di Oristano;
- VISTA** la nota n. 9155 di questa Capitaneria di Porto del 30.05.2023 con le quali è stata richiesto un parere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, all'Agenzia delle Dogane di Oristano nonché la condivisione del regolamento del porto di Oristano da parte dei servizi tecnico-nautici che operano all'interno del porto di Oristano;
- CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni/pareri da parte degli Enti interpellati alla nota di cui sopra;
- VISTO** l'esito delle riunioni svolte in data 11.07.2023 e 06.09.2023 presso la sala riunioni di questa Capitaneria di Porto con i rappresentanti delle Agenzie Marittime/Raccomandatori/Terminalisti che operano nel porto di Oristano;
- RITENUTO** accoglibili le osservazioni emerse nei suddetti incontri tecnici;
- CONSIDERATA** la necessità di dettare disposizioni al fine di garantire la massima sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e la salvaguardia della vita umana in mare all'interno del porto, nella rada di Oristano e presso il pontile di Torre Grande (c.d. "perlite") nonché la più sicura e ordinata fruizione degli accosti per quanto di competenza di questa Autorità Marittima;
- RITENUTO** necessario aggiornare le norme in materia di safety, di security, di polizia marittima e prevenzione antinquinamento attualmente vigenti nell'ambito portuale di Oristano;
- VISTE** tutte le normative di settore vigenti ed in particolare gli articoli 17, 30, 50, 62, 63, 64, 65, 68, 81, 179, 180, 181 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59, 86 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Approvazione regolamento

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento del porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta" allegato alla presente ordinanza.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il predetto regolamento entra in vigore a decorrere dal prossimo 14.09.2023 ed abroga l'ordinanza n. 51/2021 in data 23.11.2021 di questa Capitaneria di Porto nonché tutte le norme precedentemente emanate che risultino in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di rispettare e far rispettare le norme contenute nel suddetto regolamento; i trasgressori saranno puniti a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle altre ordinanze in vigore e/o normativa speciale salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando:
www.guardiacostiera.gov.it/oristano , alla finestra "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Santa Giusta, 06.09.2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI

PAGINA BIANCA



REGOLAMENTO DEL PORTO DI
ORISTANO NEL COMUNE DI
SANTA GIUSTA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1	1
Campo di applicazione.....	1
Articolo 2	1
Definizioni.....	1
Articolo 3	3
Individuazione degli accosti commerciali.....	3
Articolo 4	5
Deroghe	5
Articolo 5	5
Vigilanza sulle attività nei porti	5
Articolo 6	5
Pesca nei porti	5
Articolo 7	5
Divieti.....	5
Articolo 8	7
Procedure per l'effettuazione di riprese cinematografiche/televisive e di servizi fotografici nell'ambito del porto di Oristano.....	7

CAPO II - NORME GENERALI PER LA RADA E IL PORTO DI ORISTANO

Articolo 9	8
Accesso alle zone riservate all'ancoraggio	8
Articolo 10	10

Specchio acqueo antistante porto.....	10
Articolo 11	10
Sosta nei punti di fonda.....	10
Articolo 12	12
Divieti per le navi in rada.....	12
Articolo 13	13
Ingresso ed uscita dal porto di Oristano.....	13
Articolo 14	14
Navigazione e movimento	14
Articolo 15	15
Navigazione e movimento durante la stagione balneare	15
Articolo 16	16
Ordine di precedenza	16
Articolo 17	17
Utilizzo di moli e banchine.....	17
Articolo 18	18
Disciplina accosto navi gasiere alla banchina in concessione alla Società “Higas s.r.l. e alla Società H.S.L. C.W.F.”	
Articolo 19	18
Disciplina accosto di navi cisterna che trasportano sostanze petrolifere o carichi liquidi pericolosi alla rinfusa al pontile in concessione alla Società Ivi Petrolifera (ex Enichem)	
Articolo 20	18
Obblighi durante la navigazione nel porto	18
Articolo 21	19
Obblighi durante la sosta in porto.....	19
Articolo 22	21
Presenza minima dei componenti di equipaggio delle navi in sosta nel porto	21

Articolo 23	21
Navi in disarmo e sosta inoperosa.....	21
Articolo 24	22
Lavori a bordo di navi in sosta nel porto	22
Articolo 25.....	23
Lavori ad uso fiamma.....	23
Articolo 26.....	23
Rifornimento di combustibili liquidi (bunkeraggio).....	23

CAPO III - PREVENZIONE INCENDI

Articolo 27.....	23
Emergenza incendio in ambito portuale.....	23
Articolo 28	25
Servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio.....	24

CAPO IV - OPERAZIONI PORTUALI

Articolo 29	
Operazioni portuali.....	25
Articolo 30	25
Pulizia Portuale	25
Articolo 31	26
Operazioni di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa	26
Articolo 32	27
Avvio ed interruzione delle operazioni portuali	27
Articolo 33.....	28
Pesatura.....	28
Articolo 34.....	28
Accertamento dei giorni lavorativi.....	28

Articolo 35.....	29
Esercizio di attività lavorative in porto.....	28
Articolo 36.....	28
Disinfestazione, derattizzazione e fumagazione.....	28
Articolo 37.....	30
Accesso di persone e veicoli in area portuale e sulle banchine.....	30
Articolo 38.....	30
Accesso di persone a bordo.....	30
Articolo 39.....	30
Circolazione stradale.....	30
Articolo 40.....	31
Circolazione e sosta dei veicoli commerciali/altre attività lavorative.....	31
Articolo 41.....	31
Aree portuali adibite a parcheggio.....	31

CAPO V

NORME PARTICOLARI PER LA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITÀ DA PESCA NEL PORTO DI ORISTANO

Articolo 42	32
Navigazione e sosta	32
Articolo 43	33
Navigazione nel porto.....	33
Articolo 44	33
Ormeggio	33
Articolo 45	33
Obblighi durante la sosta in porto.....	33
Articolo 46	34
Divieti.....	34

Articolo 47	34
Unità da pesca in disarmo	34
Articolo 48	35
Lavori a bordo di unità da pesca.....	35
Articolo 49	35
Deposito temporaneo di attrezzi in ambito portuale	35

CAPO VI I SERVIZI TECNICO-NAUTICI

Articolo 50.....	36
Servizi tecnico nautici.....	36
Articolo 51	36
Servizio raccolta rifiuti.....	36
Articolo 52	36
Servizio di rifornimento idrico.....	36

CAPO VII FORMALITÀ AMMINISTRATIVE PER UNITÀ MERCANTILI

Articolo 53	37
Disposizioni Generali	37
Articolo 54	37
Domanda di approdo.....	37
Articolo 55	38
Disposizioni relative alla presentazione della Nota d'Informazione	38
Articolo 56	39
Disposizioni relative alla partenza delle navi.....	39
Articolo 57	39
Pianificazione degli Accosti.....	39
Articolo 58	41

Comunicazioni all'Autorità Marittima	41
Articolo 59	42
Obbligo di informazioni per l'approdo, per la partenza e in caso di incidente di navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti	42
Articolo 60	43
Formalità di arrivo per le navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti	43
Articolo 61	44
Comunicazioni operative tra i Comandanti delle navi e Piloti	44
Articolo 62.....	45
Comunicazioni operative delle società concessionarie – imprese portuali	45

CAPO VIII

PREVENZIONE INQUINAMENTO

Articolo 63.....	45
Norme generali.....	45
Articolo 64.....	45
Depositi costieri ed impianti a terra.....	45
Articolo 65.....	46
Emergenze.....	46

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66.....	47
Richiamo ad altre norme.....	47
Articolo 67.....	47
Provvedimenti di urgenza.....	47

AGGIORNAMENTI E VARIANTI

[illegible]

--	--	--	--	--

“REGOLAMENTO DEL PORTO DI ORISTANO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA”

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Salvo diverse indicazioni, di volta in volta eventualmente riportate nei seguenti articoli, le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le unità, indipendentemente dalla stazza e dal servizio cui sono destinate, in navigazione, in porto e in rada incluso il pontile di Torre Grande (c.d. “perlite”) nel Comune di Oristano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) Autorità Marittima: Capitaneria di Porto di Oristano.
- b) Autorità di Sistema Portuale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
- c) WGS '84 (World Geodetic System 1984): sistema di coordinate geografiche geodetico, mondiale, basato su un ellissoide di riferimento elaborato nel 1984 a cui le coordinate geografiche del presente regolamento si riferiscono.
- d) Porto di Oristano: è costituito dall'area portuale nel Comune di Santa Giusta delimitata dalla congiungente il fanale rosso del molo di sottoflutto con il fanale verde del molo di sopraflutto, dal canale di ingresso sino al punto di imbarco del pilota, dai punti di ancoraggio, così come meglio individuati nello stralcio cartografico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato n° 1).
- e) Pontile di Torre Grande (c.d. “perlite”) lo specchio acqueo con raggio di metri 200 avente centro nella testata del pontile stesso.

- f) Punto di imbarco pilota: il punto di imbarco del pilota ha le seguenti coordinate IP: Lat. 39°52'45" N - Long. 008°29'56" E. I Piloti del porto possono modificare, in base alle condizioni meteo ed alle caratteristiche delle unità navali, il suddetto punto di imbarco d'intesa con l'Autorità Marittima.
- g) Punto di sbarco pilota: il punto di sbarco del pilota ha le seguenti coordinate SP: Lat. 39°52' 45" N - Long. 008° 29' 56" E. I Piloti del porto, in base alle condizioni meteo ed alle caratteristiche delle unità navali, possono modificare il suddetto punto di sbarco d'intesa con l'Autorità Marittima.
- h) Rada di Oristano: zona di mare situata a NW del porto di Oristano che rispetto alle zone ad essa confinanti, per le caratteristiche morfologiche della costa, risulta la più idonea all'ancoraggio di navi in attesa di entrare in porto ed alle navi che chiedono riparo nel caso di condizioni meteo marine avverse (allegato n° 2).
- i) Punti di ancoraggio sono (Coordinate Centro Datum WGS 84):
- A 39°53,334'N 008°30,969'E;
- B 39°53,037'N 008°31,378'E;
- C 39°50,937'N 008°27,794'E;
- D 39°51,834'N 008°28,669'E.
- l) Navi e galleggianti: le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione.
- m) Unità da pesca: le unità destinate alla pesca professionale.
- n) Operazioni portuali: le operazioni di carico e scarico merci come definite dalla Legge n. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- o) Servizi tecnico-nautici: rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, battellaggio.
- p) Canale di accesso: canale di accesso al porto segnalato da una meda luminosa di atterraggio a strisce bianche e rosse e da sette mede elastiche.

Le zone ed i punti indicati nel presente articolo sono rappresentati nella Carta nautica n. 293 "Golfo di Oristano" dell'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Articolo 3

Individuazione degli accosti commerciali

Gli accosti adibiti ad usi commerciali sono individuati come segue e con le caratteristiche tecniche a fianco indicate:

DENOMINAZIONE ACCOSTO	LUNGHEZZA BANCHINA	DISLOCAMENTO MAX	MASSIMO PESCAGGIO CONSENTITO (di massima)
1 Ivi Petrolifera	165	30.000	(vedasi ordinanza n. 11/18 del 28.03.2018)
2 Sottoflutto	307		11
3 Sottoflutto Radice			
4 Sottoflutto Centro			
5 Sottoflutto Testata			
6 Riva Est	407		11
7 Riva Est Radice			
8 Riva Est Centro			
9 Riva Est Testata			
10 Riva Nord	500		11
11 Riva Nord Radice			
12 Riva Nord Centro			

13 Riva Nord Testata			
14 Martini Sbarco	348		11
15 Martini Imbarco			
16 S.S.B.	32		6.5
17 BOFOR	155		6.5-9.5
18 SIMEC (CELLINO)	200		8,5
19 SIMEC Imbarco			
20 SIMEC Sbarco			
21 CWF ITALIA	250	40.000	(vedasi ordinanza n. 01/14 del 15.01.2014)
22 HIGAS	250		(vedasi ordinanza n. 54/21 del 02.12.2021)
23 MOLO FERRO	163		9
24 PONTILE TORRE GRANDE (PERLITE)	36		(vedasi ordinanza n. 08/15 del 05.02.2015)

Articolo 4

Deroghe

L'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o sentiti i servizi tecnici nautici, per sopravvenute esigenze, può derogare, con provvedimento discrezionale motivato, alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 5

Vigilanza sulle attività nei porti

Nel porto di Oristano, l'esercizio di qualsiasi attività è subordinato all'iscrizione delle società/ditte interessate nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna oppure al rilascio di specifica autorizzazione/concessione demaniale al riguardo.

Nel porto di Oristano, è vietata la vendita in forma itinerante di qualsiasi merce.

Articolo 6

Pesca nei porti

Nel porto di Oristano, incluse le parti esterne del molo di sopraflutto e sottoflutto, lo specchio acqueo avente raggio di 500 mt. dall'imboccatura nonché il canale di accesso al porto è vietato l'esercizio della pesca sportiva salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 7

Divieti

Nel porto di Oristano e nel relativo canale di accesso, vige il divieto di:

- a) effettuare attività di balneazione, sci nautico, canottaggio ed attività simili;
- b) effettuare ogni eventuale attività estranea al traffico marittimo non autorizzata dal Comandante del Porto;
- c) procedere al recupero di oggetti sommersi con rampini e/o artifici simili;

- d) utilizzare armi da fuoco nonché sparare razzi;
- e) effettuare il lavaggio e/o lavori di manutenzione di automezzi e lavare reti o altri attrezzi da pesca;
- f) effettuare attività per le quali è prevista l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione senza la preventiva iscrizione o specifica autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- g) effettuare attività lavorativa subacquea senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- h) abbandonare rifiuti e scaricare rifiuti di qualsiasi tipo;
- i) provocare emissioni sonore non autorizzate;
- j) rimanere alla fonda all'interno del bacino portuale;
- k) navigare a vela o a remi (in caso di avaria al motore ausiliario la manovra di ingresso/uscita nel bacino commerciale può essere effettuata a vela/remi su autorizzazione, via VHF, dell'Autorità Marittima senza arrecare intralcio e/o pericolo del traffico portuale);
- l) lasciare in abbandono la propria unità (il proprietario/armatore deve verificare con la dovuta frequenza le condizioni di galleggiabilità e la sicurezza dell'ormeggio);
- m) avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità se ormeggiate e a meno di 300 metri se alla fonda, ad eccezione di:
 - piloti od altri addetti ai servizi tecnico-nautici per necessità dell'unità militare;
 - personale delle Capitanerie di Porto o di altra Forza Armata o di Polizia.
- n) mantenere l'apparecchiatura radar in funzione se ormeggiati;
- o) usare fiamme libere e, in generale, accendere fuochi in banchina o bordo salvo quanto previsto dall'articolo 86 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione; nello specifico il suddetto divieto permane:- sui galleggianti contenenti

merci facilmente accensibili e su tutte le banchine ove si imbarcano e sbarcano suddette merci; - sulle navi che imbarcano e sbarcano merci pericolose e prodotti petroliferi salvo nei locali appositamente destinati ove è consentito fumare; - in tutte le località del porto ove sono esposte tabelle con la scritta “vietato fumare”;

- p) avvicinarsi con qualsiasi mezzo alle navi mercantili in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.

Oltre ai suddetti divieti, presso il pontile Torre Grande (c.d. “perlite”), è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale che non debba svolgere operazioni commerciali presso lo stesso. E’, altresì, vietato:

- a) la navigazione nelle immediate vicinanze del pontile e, comunque, ad una distanza inferiore ai 500 metri dallo stesso;
- b) qualunque tipo di transito sull’arenile a meno di 50 metri dalle strutture fisse in caso sia presente una nave ormeggiata e 20 metri con ormeggio libero;
- c) la balneazione e in genere qualsiasi attività subacquea e di superficie nel raggio 200 metri dalle strutture fisse.

Articolo 8

Procedure per l'effettuazione di riprese cinematografiche/televisive e di servizi

fotografici nell'ambito del porto di Oristano

E’ fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, etc.) riguardanti il porto di Oristano nonché gli immobili e le opere militari, senza preventiva autorizzazione.

Coloro che intendono effettuare riprese televisive e/o servizi fotografici, devono presentare, con congruo anticipo, un’istanza in bollo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che rilascia l’eventuale provvedimento autorizzativo previo nulla-osta dell’Autorità Marittima.

Durante le riprese televisive e i servizi fotografici, gli operatori devono sempre esibire, a richiesta del personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia, l'autorizzazione o la comunicazione di cui ai precedenti commi.

Qualora ritenuto necessario per motivi di safety e/o di security può essere disposto dall'Autorità Marittima di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'accompagnamento in loco della troupe/operatore.

L'effettuazione delle riprese non deve in alcun modo creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni portuali.

Per motivi di sicurezza, è vietato avvicinarsi alle bitte di ormeggio ed ai cavi in tensione con nave all'ormeggio.

CAPO II

Norme generali per la rada e il porto di Oristano

Articolo 9

Accesso alle zone riservate all'ancoraggio

Tutte le navi in arrivo/partenza dal porto di Oristano hanno l'obbligo di mantenere il contatto radio con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano nonché di mantenere in funzione il sistema AIS (Automatic Identification System) di bordo anche quando in navigazione nel bacino portuale e nel canale di accesso nonché quando ancorate in rada.

Le navi ed i galleggianti in attesa di ormeggiare all'interno del porto di Oristano, ovvero in temporanea sosta, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, possono ancorarsi all'interno della rada di Oristano nei punti di fonda indicati dall'ordinanza n. 14/2012 in data 17.07.2012 inerente la disciplina dell'ancoraggio delle navi mercantili nella rada di Oristano come modificata dall'ordinanza n. 46/2022 in data 22.11.2022.

Le navi ed i galleggianti diretti al porto o alla rada di Oristano devono contattare almeno un'ora prima dell'arrivo in porto o in rada, a mezzo radio VHF/FM – canale 16

(156,800 Mhz)– la sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano, comunicando l'ora di previsto arrivo e fornendo i seguenti dati:

- a) tipo, nome della nave e nominativo internazionale;
- b) bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- c) porto di provenienza e porto di destinazione;
- d) tipo e quantità del carico a bordo (se vuota dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- e) rotta e velocità;
- f) numero delle persone presenti a bordo, eventualmente suddivise per equipaggio e passeggeri;
- g) eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

Successivamente, dovrà essere comunicata l'ora di inizio e fine manovra.

Le notizie di cui sopra possono essere fornite anche direttamente tramite i piloti.

Similmente, le navi in uscita e/o che intendono lasciare la rada, anche per il tramite del Pilota di servizio, devono comunicare via radio VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano l'orario di inizio e fine manovra e, non appena avvenuto lo sbarco del pilota, i seguenti dati:

- a) tipo, nome e nazionalità e nominativo internazionale;
- b) ora di partenza;
- c) porto di destinazione e G.D.O. di arrivo;
- d) numero delle persone presenti a bordo eventualmente suddivise per equipaggio e passeggeri, quantità e qualità del carico a bordo.

In caso di concomitanza di orario di arrivi e/o partenze e/o movimenti in generale delle navi in porto, il Nostromo di Servizio, sulla base delle informazioni relative alla situazione del traffico portuale e di quelle risultanti dal servizio giornaliero degli accosti, sentito il pilota di turno, determina l'ordine di entrata/uscita/movimento delle unità.

Articolo 10

Specchio acqueo antistante il porto

E' vietato a tutte le navi, non dirette o non provenienti al/dal porto di Oristano, salvo espressa deroga da parte di questa Autorità Marittima, transitare entro la fascia di mare delimitata dai seguenti punti:

A: Faro Capo San Marco: Lat. 39° 51',6 N - Long. 008° 26',05 E;

B: Capo Frasca Lat 39° 46',18 N - Long 008° 27',07 E.

Articolo 11

Sosta nei punti di fonda

La sosta in rada è consentita solo ed esclusivamente nei punti di fonda indicati nel suddetto articolo 9 e su autorizzazione della Capitaneria di Porto; il comandante della nave che intenda sostare in rada deve chiedere alla sala operativa della Capitaneria di Porto l'autorizzazione via VHF, ottenendo l'indicazione dell'area di ancoraggio. Al termine della manovra di ancoraggio, deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto l'ora ed il punto di fonda. Analoga comunicazione deve essere effettuata circa l'ora della partenza.

In presenza di navi all'ancora, il transito nelle zone d'ancoraggio è consentito usando la massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenza e le regole di cui alla COLREG '72.

Le navi ed i galleggianti possono richiedere all'Autorità Marittima un punto di fonda tra quelli elencati nell'ordinanza n. 46/2022 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 22.11.2022 per i seguenti casi:

- causa di forza maggiore, previa comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano;

- per disposizione dell'Autorità Marittima;
- per motivi eccezionali su autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- per temporanea occupazione dell'ormeggio assegnato ad altre unità;
- per temporanea, imprevista, inagibilità delle operazioni commerciali;
- quando, a causa di condimeteo particolarmente avverse, il bordo o l'Autorità Marittima, sentito il pilota di turno, ritengono non sussistenti le condizioni per una manovra di ormeggio in sicurezza.

In caso di assegnazione, devono mantenere per tutto il periodo alla fonda l'assetto di navigazione ed inoltre:

- a) mantenere un regolare servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condimeteo assicurando la presenza bordo del Comandante della nave nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità;
- b) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- c) mostrare fanali e segnali prescritti dalla COLREG '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360°;
- d) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF avendo cura di informare l'Autorità Marittima, anche attraverso, la locale Corporazione dei Piloti, dell'eventuale allontanamento dal punto di fonda per cause di forza maggiore ovvero di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire pericolo per la nave o per l'ambiente marino;
- e) emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla COLREG '72;
- f) i galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistiti da 1 o più rimorchiatori idonei, che devono permanere a distanza adeguata, che consenta di intervenire efficacemente e tempestivamente in caso di emergenza; pari obbligo è

imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, propulsori e/o mezzo di governo inutilizzabili od inefficienti;

g) informare l'Autorità Marittima dell'arrivo e della partenza dal punto di fonda.

È facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto opportuno, disporre l'invio di rimorchiatori in assistenza di navi e galleggianti alla fonda e disporre movimenti delle unità alla fonda.

L'Autorità Marittima, per specifiche esigenze, ha la facoltà di assegnare, di volta in volta, diversi ed ulteriori punti di fonda rispetto a quelli indicati nella succitata ordinanza n. 46/2022.

Articolo 12

Divieti per le navi in rada

Nella rada di Oristano è vietato il transito, l'ancoraggio e la sosta delle unità da diporto, la balneazione, l'esercizio della pesca e qualsiasi altra attività di superficie o subacquea che sia d'intralcio all'ancoraggio delle navi.

È vietato a tutte le navi di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi in manovra od alla fonda.

È fatto divieto di dare fondo all'ancora in zone diverse da quelle indicate nella succitata ordinanza n. 46/2022 del 22.11.2022, fatte salve eventuale autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Sono esclusi dai suddetti divieti le unità militari e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

E' rigorosamente proibito accendere fuochi e fumare:

- sui galleggianti contenenti merci facilmente accensibili e su tutte le banchine ove si imbarcano e sbarcano dette merci;

- sulle navi che imbarcano e sbarcano merci pericolose e prodotti petroliferi salvo nei locali appositamente destinati ove è consentito fumare;
- in tutte le località del porto ove sono esposte tabelle con la scritta "Vietato Fumare".

Non sono consentiti, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda che comportino il fermo macchina per la durata dell'intervento con conseguente impossibilità di movimento e di governo della nave.

Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, previa espressa autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave o da non comportare pericoli di inquinamento.

E' fatto, altresì, divieto alle navi che trasportino idrocarburi, prodotti gassosi e/o prodotti chimici liquidi, di sostare alla fonda nei punti di ancoraggio se non abbiano previsioni di effettuare entro un periodo determinato, operazioni commerciali.

Articolo 13

Ingresso ed uscita dal porto di Oristano

Il Comandante della nave che si appresta per l'ingresso/uscita in/dal porto deve comunicare almeno 15 minuti prima via VHF canale 16 all'Autorità Marittima, i relativi pescaggi.

Ogni nave in transito, in entrata od uscita dal bacino portuale deve procedere a velocità inferiore a 5 nodi o, comunque, sotto la diretta responsabilità del Comandante, tale da poter manovrare in maniera appropriata e da non creare moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale e/o creare danni ad altre unità presenti in porto.

La nave deve mostrare fanali e segnali prescritti dalla COLREG '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360°.

E' vietato a qualunque unità di ancorarsi e/o sostare all'interno del canale di accesso del porto di Oristano nonché in un raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura dello stesso.

All'interno del canale di accesso al porto, non navigabile da più navi contemporaneamente, e nella zona di mare prospiciente lo stesso nonché in quella antistante l'imboccatura del porto di Oristano, rispettivamente per un raggio di 0,5 miglia, a partire dalle estremità del canale e dai fanali rosso e verde, non sono consentite attività marittime che possono contrastare il sicuro approdo delle navi, quali: regate veliche, gare di pesca, sparo fuochi, attività balneari, attività di sci nautico, windsurf, kitesurf, paracadutismo ascensionale, atterraggio/decollo idrovolanti, sorvolo di velivoli ultraleggeri od altre tipologie di velivoli capaci di atterrare e partire da idro superfici, traino galleggianti in genere, attività subacquee sportive e/o professionali nonché qualsiasi altra ulteriore attività collegata con l'uso del mare incompatibile con la destinazione operativo funzionale di tali specchi acquei e non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Nel porto di Oristano, le navi mercantili in ingresso/uscita, anche se rimorchiate, hanno la precedenza su qualunque altro tipo di unità da pesca, diporto, da traffico e addette ai servizi dei porti.

Le navi mercantili in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.

E' vietato l'attraversamento del canale di accesso al porto di Oristano, in qualunque senso, da parte di due o più navi contemporaneamente.

Articolo 14

Navigazione e movimento

La navigazione negli specchi acquei del porto di Oristano è consentita in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate e ritenute idonee dal Comandante responsabile dell'unità per garantire la sicurezza dell'equipaggio, della nave e dell'eventuale carico trasportato.

In qualsiasi momento la Capitaneria di porto di Oristano, qualora ricorrano contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale e della navigazione, intesa nella sua ampia accezione ovvero qualora le condizioni meteomarine od altri impedimenti

dovessero rendere insicuro il movimento, potrà disporre di lasciare e/o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

E' vietata la manovra contemporanea di due navi in entrata ed in uscita all'interno del bacino di evoluzione.

In virtù di quanto previsto dai commi precedenti, le navi devono osservare ascolto radio VHF sul canale 16 durante la sosta in banchina.

Articolo 15

Navigazione e movimento durante la stagione balneare

Fermo restando quanto previsto negli articoli del presente Capo, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano durante la stagione balneare, così come individuata dalla Regione Autonoma della Sardegna, a tutte le navi in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Oristano, nella fase di avvicinamento al porto, le navi devono ridurre progressivamente la velocità durante l'atterraggio fino al raggiungimento delle ostruzioni del porto e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra le 10 e le 5 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi
Tra le 5 miglia e l'imboccatura del porto	10 nodi

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra un miglio ed il pontile c.d. Perlite	5 nodi

Nella fase di allontanamento dal porto di Oristano, le navi sopra citate devono procedere ad un'andatura ridotta, gradualmente progressiva e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra l'imboccatura del porto e le 5miglia	10 nodi
Tra le 5 e le 10 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra il pontile c.d. Perlite e la distanza di un miglio da esso	5 nodi

Fermo restando i divieti imposti dall'ultimo periodo dell'articolo 7, al fine di evitare eventuali possibili interferenze con le attività diportistiche/natatorie in zona, le operazioni di ormeggio e disormeggio dal pontile "perlite" dovranno essere svolte con la massima cautela; in particolare, il Comandante della nave, unitamente al pilota di servizio, dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo interessato sia libero dall'eventuale presenza di diportisti e/o bagnanti e, prontamente, in caso affermativo informare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano e/o il nostromo del porto per le valutazioni del caso.

Le presenti norme non esimono il Comandante delle unità navali dal manovrare la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'arte marinaresca, dall'ordinaria esperienza dei naviganti.

Resta in ogni caso l'obbligo per il Comandante delle unità navali di garantire la massima sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e il pedissequo rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

Nel rispetto della vigente normativa di settore ed al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è fatto obbligo di mantenere in funzione il sistema AIS di bordo durante la navigazione effettuata nelle acque del Circondario Marittimo di Oristano.

Articolo 16

Ordine di precedenza

La precedenza per l'accosto in banchina è data dall'ordine d'arrivo in rada, con nave alla fonda che abbia dato comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano (via VHF canale 16) dell'avvenuto ancoraggio.

La precedenza per le navi in uscita è data dal criterio dell'orario di effettuazione dei servizi tecnico nautici, come indicato nella relativa richiesta da presentarsi all'Autorità Marittima con almeno un'ora di anticipo; in caso di richiesta di effettuazione di servizi di

disormeggio contemporanea per più navi, la precedenza è data dai criteri di cui al comma successivo.

Nel caso di contemporaneità di ancoraggio in rada ovvero di richiesta di effettuazione di servizi di disormeggio contemporanea per più navi è stabilito il seguente ordine di precedenza in ingresso od uscita:

1. navi che trasportano merci pericolose in uscita;
2. navi passeggeri in uscita;
3. navi passeggeri in entrata;
4. navi da carico in uscita;
5. navi da carico in entrata;
6. navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
7. navi dirette in movimento tra le banchine per motivi diversi dalle operazioni commerciali;
8. navi che trasportano merci pericolose in entrata.

Nel caso in cui navi della stessa tipologia richiedano effettuazione contemporanea di servizi di disormeggio, la precedenza è data alla nave che ha ricevuto per prima le spedizioni ex articolo 181 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima, per esigenze di carattere operativo o di sicurezza della navigazione, può variare il presente ordine di precedenza.

Articolo 17

Utilizzo di moli e banchine

Ai fini della sicurezza portuale, è consentito l'accosto e l'ormeggio alle navi aventi le caratteristiche compatibili con quelle dei moli ed alle banchine rispettivamente indicate nell'articolo 3 del presente Regolamento.

L'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o sentiti servizi tecnici nautici si riserva di autorizzare, in deroga, con provvedimento motivato, ormeggi a navi diverse da quelle specificate al precedente comma, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 18

Disciplina accosto navi gasiere alla banchina in concessione alla Società "Higas s.r.l. e alla Società H.S.L. C.W.F."

Gli accosti presso la banchina in concessione alla Società "Higas" del porto di Oristano sono disciplinati con l'ordinanza n. 54/21 del 02.12.2021 di questa Capitaneria di Porto.

Gli accosti presso la banchina in concessione alla Società "HSL C.W.F." del porto di Oristano sono disciplinati con l'ordinanza n. 01/14 del 15.01.2014 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 19

Disciplina accosto di navi cisterna che trasportano sostanze petrolifere o carichi liquidi pericolosi alla rinfusa al pontile in concessione alla Società Ivi Petrolifera (ex Enichem)

Gli accosti relativi alla disciplina di accosto di navi cisterna che trasportano sostanze petrolifere o carichi liquidi pericolosi alla rinfusa al pontile in concessione alla Società Ivi Petrolifera sono disciplinati con l'ordinanza n. 11/18 del 28.03.2018 come modificata dall'ordinanza n. 54/18 del 04.10.2018 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 20

Obblighi durante la navigazione nel porto

Durante la navigazione, nell'ambito portuale, le navi dovranno:

- a) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
- b) procedere alla velocità minima di sicurezza adeguata ai sensi del presente regolamento;
- c) adottare tutte le misure previste dalle normative nazionali ed internazionali di sicurezza;
- d) mostrare fanali e segnali prescritti dalla COLREG '72;
- e) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, segnalare la propria presenza con i segnali acustici regolamentari prescritti;
- f) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF/FM;
- g) mantenersi ad una distanza in sicurezza rispetto alle navi ormeggiate e alla configurazione delle strutture portuali.

Articolo 21

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici e di numero sufficiente) nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante la carica/scarica della nave;
- c) nel caso di ormeggio di punta (andana), avere, di regola, due ancore in mare e, di poppa, cavi di numero e resistenza adeguati;
- d) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- e) appennellare i cavi di rimorchio poppa-prora per eventuali manovre di emergenza;
- f) tenere a bordo personale minimo per consentire la manovra di disormeggio in urgenza;
- g) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- h) evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito od in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- i) mantenere l'ascolto radio continuativo sui canali VHF 16;
- j) apporre apposita segnaletica diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio e le attrezzature di bordo occupino il lato di banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- k) tenere le imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru od altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- l) disporre un servizio di guardia sullo scalandrone al fine di vigilare che a bordo non salga personale estraneo o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- m) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone;
- n) non ammettere l'accesso né la discesa di alcuno fino al rilascio della libera pratica sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria, concessa anche via radio;
- o) tenere disattivati i radar di bordo;

- p) evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; le richieste in tal senso possono essere valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dall'Autorità Marittima;
- q) evitare che le manovre vengano iniziate prima che il pilota salga a bordo ivi inclusa – nella fase di disormeggio – l'operazione di alleggerimento dei cavi.

Le navi all'ormeggio non possono spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima. E' fatto assoluto divieto a tutte le navi, galleggianti e piattaforme fisse e galleggianti, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare negli ambiti portuali ed entro i limiti del mare territoriale ricadente nella giurisdizione del Circondano Marittimo di Oristano, idrocarburi, miscele di idrocarburi, residui oleosi, acque di lavaggio e sentina, acque di scolo, acque di rifiuto, acque di zavorra, ecc, comunque contenenti sostanze inquinanti. Tale divieto è esteso anche ai depositi costieri di olii minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche ed alle industrie ubicate a terra nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano.

L'Autorità Marittima, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la sicurezza delle strutture portuali; potrà ordinare, altresì, l'utilizzo di idonei rimorchiatori.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del precedente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento d'ufficio.

Qualsiasi nave che arrechi danni alle opere, arredi e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, è tenuta a darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni, senza lasciare il porto prima del completamento degli stessi.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa

compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 22

Presenza minima dei componenti di equipaggio delle navi in sosta nel porto

A bordo delle navi in sosta nel porto di Oristano devono essere sempre presenti le aliquote minime d'equipaggio, ritenute - a discrezione del Comandante della nave - sufficienti a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e la lotta agli incendi.

Le navi dotate di squadra antincendio hanno l'obbligo di mantenere un terzo dei componenti della squadra a bordo e pronti per ogni evenienza.

Per i galleggianti, dovranno essere prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale. Al tal fine, il Comando di bordo dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Oristano i nominativi ed i recapiti telefonici del personale reperibile.

La Capitaneria di Porto di Oristano ha facoltà di disporre qualsiasi provvedimento connesso alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali; le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, produrranno alla Capitaneria di Porto formale comunicazione contenente i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Articolo 23

Navi in disarmo e sosta inoperosa

Presso le banchine operative del Porto di Oristano, è vietato porre in disarmo qualsiasi tipo di unità ovvero procedere a demolizione.

Su richiesta motivata dell'armatore, in casi eccezionali, l'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale, può valutare il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga al suddetto divieto, stabilendo nel provvedimento modalità, tempi e prescrizioni.

In questo caso, durante il periodo di disarmo dovrà essere predisposto, a cura dell'armatore, uno specifico servizio di guardiania h24, a mezzo di personale dotato di un efficace sistema di comunicazione con la Capitaneria di Porto per la segnalazione di eventuali casi di emergenza.

La nave che abbia ultimato le operazioni commerciali deve lasciare l'ormeggio nel più breve tempo possibile; in caso di inerzia del Comando di bordo, il disormeggio può essere ordinato dall'Autorità Marittima.

La richiesta di sosta inoperosa di nave nel porto di Oristano, deve essere presentata dall'Agenzia Marittima/Raccomandatario Marittimo attraverso lo S.U.A.M.S. – Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna – dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, successivamente, procederà a richiedere il relativo nulla-osta all'Autorità Marittima.

Articolo 24

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale.

E' vietata la pitturazione delle murate esterne della nave nonché effettuare lavori di idropulitura.

Sono, altresì, vietati quei lavori di manutenzione agli apparati motore che riducano la prontezza operativa della nave anche per brevissimi periodi di tempo.

I divieti dei commi precedenti potranno essere derogati a giudizio dell'Autorità Marittima

Articolo 25

Lavori ad uso fiamma

I lavori ad uso fiamma nel porto di Oristano sono disciplinati dall'ordinanza n. 04/2007 del 22.03.2007 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 26

Rifornimento di combustibili liquidi (bunkeraggio)

Il rifornimento di combustibili liquidi (bunkeraggio) nel porto di Oristano è disciplinato con l'ordinanza n. 03/2003 del 21.02.2003 di questa Capitaneria di Porto.

CAPO III

PREVENZIONE INCENDI

Articolo 27

Emergenza incendio in ambito portuale

In caso di incendio in ambito portuale, l'Autorità Marittima procede, secondo quanto stabilito nella monografia antincendio del porto, ad allertare tutti gli Enti/Comandi preposti.

La direzione delle operazioni di spegnimento e di isolamento dell'incendio è assunta dall'Autorità Marittima e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ognuno per quanto di propria competenza, che coordinano l'azione dei reparti dei Vigili del Fuoco, dei mezzi nautici e terrestri eventualmente impegnati nonché di tutte le altre persone che dovessero essere impegnate nell'opera di spegnimento, in base a quanto previsto dalla legge 13.05.1940, n° 690, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai piani di emergenza locale.

L'Autorità Marittima può richiedere l'intervento di rimorchiatori, piloti, ormeggiatori e, qualora ritenuto opportuno per il buon esito delle operazioni di contenimento dell'incendio, anche del personale delle imprese portuali, che sono tenuti ad eseguire gli

ordini ricevuti; può, altresì, procedere alla requisizione di qualsiasi mezzo nautico o terrestre esistente in ambito portuale.

In caso di incendio a bordo di navi all'ormeggio o in rada, il personale di guardia del bordo nave deve darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco e all'Autorità Marittima, iniziando subito le operazioni di spegnimento o di isolamento con i mezzi antincendio di bordo.

I Comandi di bordo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima, per tutto quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Misure antincendio per le navi gasiere dirette al Terminal HIGAS Srl.

Per le navi gasiere dirette al Terminal HIGAS, la vigilanza antincendio e le misure particolari integrative antiincendio sono quelle previste dall'ordinanza n. 54/21 del 02.12.2021 emanata da questa Capitaneria di Porto.

Misure antincendio per le navi che ormeggiano presso il pontile denominato "Ex Enichem" del Terminal IVI Petrolifera

Per le navi che ormeggiano presso il pontile denominato "Ex Enichem" del Terminal IVI Petrolifera, la vigilanza antincendio e le misure particolari integrative antiincendio sono quelle previste dall'ordinanza n. 11/18 del 28.03.2018 di questa Capitaneria di Porto come modificata dall'ordinanza n. 54/18 del 14.10.2018.

Articolo 28

Servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio

Il servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio per nave all'ormeggio nel porto di Oristano o in rada viene espletato nel rispetto delle modalità e prescrizioni previste dall'ordinanza n. 13/2007 del 02.07.2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi nel Circondario Marittimo di Oristano" come modificato dall'ordinanza n. 10/13 del 07.05.2013.

CAPO IV
OPERAZIONI PORTUALI

Articolo 29

Operazioni portuali

Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 01/2021 del 25.01.2021 di questa Capitaneria di Porto meglio citata in premessa, le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci in ambito portuale dovranno avvenire in condizioni di sicurezza e in modo da non interferire con altre attività portuali previa apposita comunicazione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna da parte del rappresentante legale dell'impresa portuale.

In caso di operazioni portuali in orari notturni, l'impresa operante dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti gli apparati o strumenti necessari per lo svolgimento in sicurezza delle stesse, compreso un impianto d'illuminazione da utilizzare in caso di emergenza, che garantisca una illuminazione minima di 100 lux.

La movimentazione ed il deposito delle merci destinate all'imbarco/sbarco/trasbordo devono essere autorizzate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che individua le aree a ciò destinate nonché le condizioni alle quali il deposito può essere effettuato anche in relazione alla tipologia di merce e all'altezza dei cumuli dettando le eventuali prescrizioni in linea con quanto previsto dalle ordinanze n. 24/2006 e n. 03/2007 emanate da questa Capitaneria di Porto rispettivamente in data 27.11.2006 e in data 09.03.2007.

Articolo 30

Pulizia Portuale

Le imprese portuali, al termine di ogni giornata lavorativa, ultimate le operazioni di carico/scarico di merci, dovranno provvedere alla raccolta del materiale accidentalmente disperso nelle banchine ed alla successiva completa pulizia di tutta la relativa area portuale, avvalendosi eventualmente anche di ditte autorizzate allo svolgimento di tale servizio da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 31

Operazioni di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa

Durante le operazioni portuali di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa devono essere utilizzati, a cura dei soggetti autorizzati operanti, idonei accorgimenti in modo da evitare qualsiasi possibilità di versamento di carico in mare.

Ogni singolo autocarro caricato, al termine di tale operazione, dovrà essere opportunamente coperto con idoneo telone al fine di evitare fuoriuscite di merce durante la circolazione.

Il carico di granaglie sugli autocarri deve essere opportunamente livellato in modo tale da non superare il limite delle sponde di contenimento; le stesse devono essere ben chiuse al fine di evitare spandimenti dai punti di giunzione.

Le procedure operative descritte ai precedenti commi del presente articolo, devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la piena responsabilità dei soggetti all'uopo autorizzati.

A tal fine, dovranno essere preventivamente comunicati all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna prima dell'inizio delle operazioni commerciali, le complete generalità del personale responsabile per ogni singolo turno e le caratteristiche identificative dei mezzi meccanici utilizzati.

Dovranno essere, altresì, preventivamente comunicati gli orari dei turni di lavoro.

Le merci e i materiali depositati nell'ambito portuale autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna devono essere convenientemente sistemati e rizzati così da evitare ogni spostamento accidentale delle stesse, usando gli accorgimenti necessari per evitare la dispersione in mare e/o danni alla pavimentazione delle banchine.

E' fatto comunque obbligo al soggetto autorizzato di:

1. consentire il libero movimento di mezzi/veicoli sull'asse viario portuale;
2. non lasciare merci in sosta in prossimità di tombini e/o pozzetti di qualsiasi genere e non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni commerciali;

3. delimitare con apposita segnaletica visibile anche in ore notturne l'area della sosta;

4. non lasciare merci in sosta in prossimità di bocche antincendio.

Il soggetto autorizzato è obbligato ad apprestare ogni accorgimento tecnico utile ad evitare ogni movimento accidentale della merce e dovrà fornire ogni dispositivo di protezione individuale e/o di squadra utile nel corso delle suddette operazioni di movimentazione.

Al termine della sosta, l'utente ha l'obbligo di rimettere le aree utilizzate in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia.

E' vietato il deposito in banchina di merce che abbia un carico unitario superiore a quello massimo praticabile secondo quanto stabilito dagli organi tecnici, adottando ogni cautela per evitare il danneggiamento della relativa area di sosta

Articolo 32

Avvio ed interruzione delle operazioni portuali

Le interruzioni delle operazioni portuali devono essere prontamente comunicate all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a cura dell'impresa portuale operante, specificandone i motivi.

La nave ormeggiata che, per una qualsiasi ragione, salvo casi di forza maggiore, non inizia le operazioni commerciali entro 6 ore lavorative dalla fine delle attività d'ormeggio in banchina, ovvero in caso d'interruzione delle operazioni commerciali citate, le stesse non riprendano entro 6 ore lavorative dall'orario della comunicata interruzione, dovrà lasciare libero il posto d'ormeggio occupato, salvo diversamente disposto dall'Autorità Marittima sentita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Ultimate le operazioni commerciali, le navi devono, senza ritardo, lasciare libero l'accosto impegnato.

In caso di inadempimento, la nave potrà rispondere dei danni eventualmente causati ad altre navi in attesa di ormeggio.

Qualora si verifichino particolari situazioni che possano prevedibilmente costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana o per la tutela dell'ambiente marino, o altre situazioni di carattere eccezionale che ne

giustificano l'esigenza, l'Autorità Marittima o il personale preposto dell'Autorità di Sistema Portuale possono disporre, anche per le vie brevi, l'immediata sospensione delle operazioni portuali e, se del caso, la loro definitiva interruzione. Il provvedimento dovrà, senza ritardo, essere formalizzato per iscritto e debitamente motivato.

Le operazioni di imbarco/sbarco di merci che richiedono l'impiego di gru o di galleggianti sotto bordo devono essere interrotte in tutti i casi in cui l'intensità del vento e/o lo stato del mare ne rendano difficoltosa e/o pericolosa la manovra nonché in tutti i casi in cui lo spolverio delle merci alla rinfusa si ritenga pregiudizievole per l'igiene pubblica come accertato dagli organi preposti nonché in tutti quei casi in cui possa derivare pericolo per le limitrofe attività portuali/commerciali.

In quest'ultimo caso, il responsabile delle operazioni provvede a sospendere le operazioni dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima e di Autorità di Sistema Portuale; in caso di sua inerzia, provvede il personale della Capitaneria di Porto o dell'Autorità di Sistema Portuale.

Articolo 33

Pesatura

Qualora ritenuto necessario, l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno facoltà di sottoporre rimorchi, semirimorchi o automezzi commerciali in generale (in imbarco) ad effettuare le operazioni di pesatura prima dell'imbarco.

Articolo 34

Accertamento dei giorni lavorativi

I giorni lavorativi o parzialmente lavorativi, ai fini delle stallie delle navi, sono dichiarati dalla Capitaneria di Porto sulla base dei dati riportati nel "Registro dello stato del tempo e del mare" a cura del Nostromo del porto.

L'Autorità Marittima attesta il verificarsi di qualsiasi altra circostanza che, per gli effetti delle stallie, possa impedire il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico.

Articolo 35

Esercizio di attività lavorative in porto

In ambito portuale e a bordo delle navi non è consentito l'esercizio di attività lavorative che non siano espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima o dall'Autorità di Sistema Portuale nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 36

Disinfestazione, derattizzazione e fumigazione

Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 01/2021 del 25.01.2021 di questa Capitaneria di Porto meglio citata in premessa, le operazioni di disinfestazione, derattizzazione e fumigazione a bordo delle navi devono essere svolte solo dalle ditte riconosciute idonee dall'Ufficio di Sanità Marittima.

L'istanza deve contenere gli elementi indicativi della nave, dell'armatore e dell'agenzia marittima, nonché gli orari in cui verranno effettuate le operazioni, le tecniche e le modalità dell'intervento; deve essere presentata all'Autorità Marittima che provvede di volta in volta ad assegnare l'ormeggio per effettuare le suddette operazioni, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sentito l'Ufficio di Sanità Marittima e o il Chimico del Porto, dettando nel provvedimento autorizzativo le necessarie prescrizioni.

Prima di iniziare le operazioni di disinfestazione, di derattizzazione e di fumigazione, la ditta incaricata si deve assicurare che la nave sia completamente sgombera da persone, che siano state sbarcate tutte le provviste di bordo e l'acqua potabile; deve altresì predisporre un servizio di guardiania in banchina con l'incarico di interdire l'accesso a bordo.

Al termine delle operazioni, il servizio di guardiania deve continuare fino a quando i locali della nave non siano ritenuti idonei all'accesso di persone da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima.

Articolo 37

Accesso di persone e veicoli in area portuale e sulle banchine

L'accesso al porto è consentito tramite il varco principale ed in linea con le limitazioni imposte, per motivi di security, dal Piano di Sicurezza Portuale (Port Security Plan – P.S.P.) e, sulle banchine, dai singoli Piani di Sicurezza delle Port Facilities (Port Facility Security Plans – P.F.S.P.) nonché a quanto previsto dall'ordinanza n. 20/2023 in data 29.03.2023 di questa Capitaneria di Porto a firma congiunta con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna recante le modalità di richiesta dei permessi accesso in porto e negli impianti portuali ricompresi nella circoscrizione di Oristano.

Articolo 38

Accesso di persone a bordo

L'accesso di persone a bordo delle navi ormeggiate in porto o in sosta in rada è disciplinato rispettivamente dai piani di security portuale e della nave nonché a quanto previsto dall'ordinanza n.20/2023 in data 29.03.2023 di questa Capitaneria di Porto a firma congiunta con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna recante le modalità di richiesta dei permessi accesso in porto e negli impianti portuali ricompresi nella circoscrizione di Oristano.

Articolo 39

Circolazione stradale

Ferma restando la validità delle disposizioni contenute nel Regolamento concernente l'accesso, la viabilità e la sosta in ambito del porto di Oristano (approvato con ordinanza n.03/2006 in data 11.04.2006) della Capitaneria di Porto di Oristano, la circolazione stradale in ambito portuale è regolata dal vigente Codice della Strada.

In tutta l'area portuale, se non diversamente stabilito, la velocità massima consentita è di 30 km/h ed è vietato il sorpasso.

E' fatto comunque obbligo ai conducenti di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo al carico, al traffico ed alle condizioni presenti in zona, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o di intralcio per la circolazione.

Articolo 40

Circolazione e sosta dei veicoli commerciali/altre attività lavorative

La circolazione e la sosta dei veicoli commerciali e o di altre attività lavorative non di natura portuale sono vietate nel raggio di azione dei mezzi meccanici (gru, tramogge, etc.) salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 3, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - Parte Marittima.

Durante il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni portuali, i veicoli non possono rimanere, sulla banchina oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere e i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi ponendo la massima attenzione ai carichi sospesi attenendosi alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

Articolo 41

Aree portuali adibite a parcheggio

Sono individuate in porto alcune aree specificamente adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale. Tali aree possono essere modificate, in forma e dimensioni, anche solo temporaneamente, su semplice disposizione dell'Autorità Marittima (o dell'Autorità di Sistema Portuale sentita l'Autorità Marittima) in considerazione di esigenze di carattere operativo.

In tutta l'area portuale, ad eccezione delle suddette aree, vige il "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA".

CAPO V
NORME PARTICOLARI PER LA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE
UNITÀ DA PESCA NEL PORTO DI ORISTANO

Articolo 42

Navigazione e sosta

Al fine di garantire il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, l'ormeggio di unità da pesca in porto deve avvenire con la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Le unità da pesca, ai fini della disciplina di cui al presente Capo, si distinguono in:

- a) unità da pesca stanziali nel porto di Oristano;
- b) unità da pesca che accedono occasionalmente al porto di Oristano, ad esempio, per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per condizioni meteomarine avverse.

Gli armatori, Comandanti e/o proprietari delle unità da pesca appartenenti alla categoria b), interessati a fare temporaneamente scalo nel porto di Oristano per l'espletamento di operazioni commerciali di sbarco pescato, imbarco provviste, bunkeraggio, ecc., debbono presentare apposita istanza – di massima con 24 ore di preavviso anche per via telematica- alla Capitaneria di Porto di Oristano, nonché alle altre Amministrazioni interessate (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Agenzia Delle Dogane, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) indicando le seguenti informazioni:

- 1) nome, numero e caratteristiche tecniche dell'unità;
- 2) numero e tipologia della licenza di pesca posseduta;
- 3) area di pesca e motivo dell'approdo;
- 4) numero di targa, copia dei documenti di eventuali veicoli da far accedere in relazione alle necessità dell'approdo.

In ogni caso, dette unità, all'arrivo in porto, devono darne apposita preventiva comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto, per l'assegnazione del posto provvisorio d'ormeggio.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, le unità in transito che abbiano necessità di rifugio sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, fermo restando l'obbligo di fare apposita comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto, prima di entrare in porto.

Articolo 43

Navigazione nel porto

Le unità da pesca in entrata ed uscita nel porto di Oristano devono osservare, per quanto non prescritto nel presente Capo, le disposizioni di cui ai precedenti capi e, comunque, comunicare la loro entrata ed uscita dal porto via VHF alla sala operativa della Capitaneria di Porto.

Articolo 44

Ormeggio

Nel porto di Oristano è di massima vietato l'ormeggio delle unità da pesca, tuttavia questa Capitaneria di Porto tramite il Nostromo di Servizio potrà, anche verbalmente autorizzare l'ormeggio di unità da pesca a stazionare presso le banchine portuali in funzione del traffico portuale.

L'Autorità Marittima può, per ragioni contingenti, autorizzare l'ormeggio di unità da pesca in banchine destinate ad altri usi previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 45

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto, le unità da pesca devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altre unità da pesca;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c) eseguire prontamente le manovre disposte anche verbalmente dall'Autorità Marittima.

Articolo 46

Divieti

Alle unità da pesca, è fatto divieto di:

- a) ancorare, pescare, sostare e ormeggiarsi entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto;
- b) sostare, anche se ancorati, fuori dai posti di ormeggio assegnati e pescare nell'ambito portuale;
- c) effettuare evoluzioni durante la navigazione portuale, lavare reti od altri attrezzi nell'ambito portuale;
- d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possono creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere;
- e) accendere fuochi o fiamme libere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f) effettuare lavori di idropulitura;
- g) abbandonare rifiuti di qualunque genere lungo i moli e le aree portuali;
- h) effettuare lungo le banchine e le aree portuali manipolazione e/o lavorazione del pescato.

Articolo 47

Unità da pesca in disarmo

Il disarmo delle unità da pesca all'interno del porto di Oristano non sarà di norma autorizzato.

Su richiesta motivata dal Comandante dell'unità, dall'armatore in casi eccezionali, l'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna può valutare il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga al suddetto divieto stabilendo nel provvedimento modalità, tempi e prescrizioni.

In questo caso, durante il periodo di disarmo dovrà essere predisposto a cura dell'armatore/Comandante dell'unità uno specifico servizio di guardiania h 24, a mezzo di personale dotato di un'efficace sistema di comunicazione con la Capitaneria di Porto per la segnalazione di eventuali casi di emergenza.

Articolo 48

Lavori a bordo di unità da pesca

A bordo delle unità da pesca ormeggiate lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità, non contrastino con la sicurezza portuale e rispettano le normative ambientali comunitarie, nazionali e previste dal presente provvedimento per le altre tipologie di unità.

Articolo 49

Deposito temporaneo di attrezzi in ambito portuale

Nell'ambito portuale è vietato, durante tutto l'arco dell'anno, lasciare, depositare e abbandonare nasse, cestelli, reti, invasature, carrelli porta imbarcazioni e materiale vario, di qualsiasi genere e tipologia, fatto salvo il loro deposito in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione delle stesse, per un periodo superiore a 5 giorni e posti in appositi contenitori.

Superato tale periodo temporale, si procederà ai sensi della normativa di settore in materia demaniale e/o ai sensi della normativa ambientale in caso di abbandono scafi, attrezzatura da pesca e/o oggetti di qualsiasi genere e tipologie che presenteranno evidenti segni di abbandono e/o di potenziale rifiuto pericoloso e non.

CAPO VI
I SERVIZI TECNICO-NAUTICI

Articolo 50

Servizi tecnico nautici

I servizi tecnico-nautici del porto di Oristano (rimorchio, pilotaggio, ormeggio e battellieri) sono disciplinati ai sensi di quanto previsto dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione nonchè dai decreti ministeriali e dai specifici regolamenti approvati con ordinanze dalla Capitaneria di Porto di Oristano.

Articolo 51

Servizio raccolta rifiuti

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi dei residui del carico nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano è disciplinato dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano n. 14/2022 del 13.05.2022.

Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti nel porto di Oristano, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la raccolta a terra dei rifiuti delle navi in porto viene effettuata da apposite società iscritte nei Registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 52

Servizio di rifornimento idrico

Il servizio di rifornimento idrico alle navi nel porto di Oristano, se svolto con autobotti, viene espletato da apposite ditte iscritte nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ovvero dai concessionari ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

CAPO VII

Formalità amministrative per unità mercantili

Articolo 53

Disposizioni Generali

Qualsiasi movimento di unità nell'ambito del porto di Oristano, anche il semplice shifting in banchina, potrà essere eseguito solo se autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Oristano tramite il Nostromo di servizio.

Articolo 54

Domanda di approdo

Tutte le navi potranno fare ingresso e navigare all'interno del porto di Oristano al solo fine di raggiungere, lasciare o cambiare gli accosti.

In ogni caso l'ingresso, l'uscita ed il cambio degli accosti deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; detta autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per motivi di sicurezza marittima e portuale da parte dell'Autorità Marittima.

Tutte le navi sono tenute a comunicare alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima l'orario effettivo di entrata od uscita dal porto.

L'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle unità battenti bandiera estera in arrivo nel porto di Oristano deve presentare all'Autorità Marittima, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di previsto arrivo, la domanda di approdo, in duplice esemplare (allegato n. 3) mediante le procedure informatizzate che prevedono l'impiego del sistema dello sportello unico - National Maritime Single Window (NMSW).

Per le navi battenti bandiera italiana la domanda di approdo di cui al comma precedente deve essere presentata con almeno 36 ore di anticipo, fermo restando le modalità e le informazioni indicate nella stessa.

Le domande di approdo di cui al presente articolo qualora la durata del viaggio prevista sia inferiore a 72 ore, devono pervenire all'Autorità Marittima prima che la nave lasci il porto di partenza.

Le richieste devono essere complete delle dichiarazioni aggiuntive previste dalla vigente normativa locale, nazionale ed internazionale per il trasporto delle merci pericolose o per carichi speciali.

Gli aggiornamenti determinati da variazioni di orario superiori a 2 (due) ore devono essere formalizzati per iscritto; in caso contrario, la nave si considera pronta, se in anticipo e non pronta, se in ritardo.

Le sopra citate comunicazioni possono essere inviate anche tramite email/PEC o sistemi telematici alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 16, gli accosti vengono assegnati secondo la priorità di arrivo, acquisita con il completamento dell'ancoraggio della nave in rada e pianificati nelle modalità stabilite dagli articoli successivi.

Sulla base di istanze motivate e/o di accordi tra armatori, l'Autorità Marittima previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, valutate le prioritarie ragioni di sicurezza portuale o di operatività delle banchine, potrà derogare alle disposizioni del presente articolo.

In tal caso, le maggiori spese consequenziali saranno poste a carico della nave beneficiaria e/o richiedente.

La predetta domanda d'approdo deve essere integrata, nel caso di navi straniere, con la dichiarazione di "Mandato d'Agenzia" firmata dall'Agente Marittimo (allegato n. 4).

Nel caso di noleggio a tempo di nave straniera da parte di un operatore italiano, il raccomandatario, al fine di non presentare la dichiarazione di disponibilità fondi ex art. 3 della Legge n. 135 del 04 aprile 1977, dovrà specificare che la nave straniera è noleggiata a tempo da un operatore italiano, indicandone il nome e la data ed il luogo di stipulazione del contratto di noleggio.

Articolo 55

Disposizioni relative alla presentazione della Nota d'Informazione

Tutte le navi che approdano nel porto di Oristano devono presentare entro 24 ore, per l'adempimento della pratica d'arrivo, tramite l'impiego del sistema dello sportello unico - National Maritime Single Window (NMSW) i formulari previsti dall'articolo 179 del Codice della Navigazione.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta ai fini di verifiche ed ispezioni, in forza dell'art.180 del Codice della Navigazione.

Articolo 56

Disposizioni relative alla partenza delle navi

Per le navi la cui partenza è prevista entro le ore 08:00 del giorno successivo, le formalità di partenza previste dagli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione dovranno essere, preferibilmente, espletate durante gli orari d'ufficio, tramite l'impiego del sistema dello sportello unico - National Maritime Single Window (NMSW) i formulari previsti dall'articolo 179 del Codice della Navigazione.

Per le navi battenti bandiera straniera, il raccomandatario marittimo dovrà presentare, unitamente ai *form* di partenza, la dichiarazione della "Disponibilità fondi", prevista dall'art. 3 della Legge n°135/1977.

Nel caso di variazione dell'equipaggio rispetto a quello d'ingresso in porto, dovrà essere ripresentata una lista d'equipaggio aggiornata su apposito stampato a firma del Comandante della nave.

Le navi che hanno presentato i "formulari di partenza" devono partire entro 24 ore dall'ora di presentazione della stessa; in caso contrario, rimangono valide le formalità previste dagli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione ed i raccomandatari delle navi battenti bandiera straniera devono rinnovare le dichiarazioni previste dall' art. 3 della Legge n° 135/1977.

Articolo 57

Pianificazione degli Accosti

Nell'ambito del porto di Oristano, la banchina di ormeggio è assegnata dall'Autorità Marittima sulla base della destinazione commerciale delle singole banchine stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in relazione alla tipologia dei traffici che interessano il porto; le esigenze commerciali rappresentate per l'assegnazione di un posto di ormeggio sono soddisfatte nel rispetto dei preminenti principi di sicurezza della navigazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità da pesca dirette nelle aree portuali e destinate all'ormeggio delle stesse nelle modalità previste dagli articoli precedenti.

La programmazione di massima degli accosti è soddisfatta in relazione alle domande di approdo e o richieste pervenute da parte delle agenzie marittime e/o raccomandatori marittimi che dovranno pervenire all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna entro le ore 13.00 dei giorni feriali e prefestivi; l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dovrà comunicare all'Autorità Marittima eventuali discordanze in relazione all'utilizzo commerciale della banchina al fine di consentire la successiva emanazione del servizio giornaliero da parte del Nostromo di Servizio.

Successivamente, l'Autorità Marittima entro le ore 14.00 emana il cd. servizio giornaliero, con il quale si procede, quotidianamente, alla definitiva assegnazione degli accosti per le navi in arrivo/partenza/movimento nelle successive 24 ore; per la programmazione delle navi previste arrivare nei giorni sabato, domenica e lunedì il servizio giornaliero sarà emanato entro le ore 14.00 del venerdì.

Qualora ritenuto necessario in relazione al previsto traffico portuale o a particolari situazioni di natura tecnico/commerciale connesse all'arrivo di unità in porto potrà essere convocata un'apposita riunione (anche da remoto) a cui dovrà partecipare per la Capitaneria di Porto il Capo Sezione Tecnica (Ufficiale Tecnico) e il Nostromo di Servizio, un rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Capo Pilota, il Capo Gruppo Ormeggiatori, un rappresentante della società concessionaria del servizio di rimorchio nonché i rappresentanti delle agenzie marittime che curano gli interessi delle navi in parola.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza della navigazione o portuale, ovvero le condizioni meteomarine o altre motivazioni dovessero giustificare l'esigenza, di disporre in ogni momento, anche tramite comunicazione via VHF o telefonica, il movimento di una nave o il cambio della banchina di ormeggio o la sospensione di un movimento già autorizzato, ovvero l'accosto di un'unità presso la banchina ritenuta più idonea,

eventualmente anche in deroga al servizio giornaliero, dandone immediata comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Le navi devono ormeggiarsi di fianco, secondo le indicazioni fornite dal Pilota ed in ossequio alle disposizioni dell'Autorità Marittima e, comunque, nella posizione più idonea a garantire la sicurezza dell'ormeggio e l'immediatezza di un eventuale disormeggio in emergenza.

I movimenti nave già pianificati e non effettuati in vigore del servizio giornaliero del giorno dovranno essere chiesti nuovamente entro i termini temporali previsti ai precedenti commi.

Articolo 58

Comunicazioni all'Autorità Marittima

L'autorizzazione all'approdo delle navi è subordinata all'ottemperanza delle sotto elencate comunicazioni:

Tutte le navi in arrivo devono far pervenire, almeno 48 ore prima dell'arrivo, lo "Ship – Notification" per l'inserimento dell'unità nel sistema SSN (allegato n. 5).

Tutte le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gassosi e tutte quelle adibite al trasporto di solidi alla rinfusa o in colli che approdano per imbarcare/sbarcare merci pericolose (sostanze liquide nocive e/o prodotti chimici liquidi pericolosi) devono far pervenire 48 ore prima di entrare nelle acque compartimentali, la comunicazione di "pre-arrival message" (allegato n. 6) prevista dall'Annesso II della Convenzione MARPOL.

I Comandanti delle navi sopra citate provenienti da porti distanti meno di 48 ore di navigazione da questo porto o dirottati nel corso della navigazione, devono far pervenire dette comunicazioni al più presto possibile e, comunque, prima di entrare nelle acque del circondario marittimo.

I suddetti messaggi per le sole navi straniere soggette ad ispezione P.S.C. di tipo "Mandatory Expanded Inspection" devono essere inviate 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo o prima che la nave lasci il porto di partenza se la durata del viaggio è inferiore a tre giorni, specificando che la nave è soggetta a tale visita obbligatoria. Eventuali deroghe a quest'ultima disposizione potranno essere ammesse, previa giustificata motivazione per iscritto ed in considerazione della contestuale comunicazione da parte

dell'Agente Marittimo Raccomandatario del numero IMO e del nominativo internazionale della nave. In detta ipotesi l'unità sarà soggetta, se richiesto dal THETIS, a visita ispettiva ed eventuali ritardi non potranno essere addebitati all'Organo Ispettivo.

Tutte le navi soggette al Capitolo XI-2 SOLAS 74 e successive modificazioni e quelle previste dall'art. 3 comma 2 del Reg. CE n. 725/2004, che intendono entrare nel porto di Oristano, dovranno far pervenire lo "SHIP PRE ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM" (allegato n.7) debitamente compilato in ogni sua parte secondo la seguente tempistica:

- con almeno 24 ore di anticipo sull'orario di previsto arrivo della nave;
- al momento in cui la nave lascia il precedente porto qualora la durata del viaggio sia inferiore alle 24 ore;
- qualora il porto di destinazione non è noto o è stato modificato durante il viaggio, non appena sia noto.

Articolo 59

Obbligo di informazioni per l'approdo, per la partenza e in caso di incidente di navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti

Il Comandante o l'agente marittimo designato, prima della partenza di una nave adibita al trasporto alla rinfusa ed in colli di merci pericolose, dal porto di Oristano, anche in caso di viaggio occasionale, deve comunicare alla Capitaneria di Porto di Oristano tutte le informazioni di cui al precedente allegato n. 6

Il Comandante, o l'agente marittimo designato, di una nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta nel Porto di Oristano o in un luogo di ormeggio rientrante nelle acque territoriali di giurisdizione di questo Compartimento, al momento della partenza dal porto di caricamento o appena a conoscenza della destinazione per il porto di Oristano, deve notificare alla Capitaneria di Porto di Oristano, quale condizione di accesso a tale porto o luogo di ormeggio, tutte le informazioni di cui al precedente allegato 6.

L'Agente marittimo deve notificare alla Capitaneria di Porto di Oristano, appena ne viene a conoscenza, l'eventuale cambiamento del porto di destinazione della nave deciso nel corso del viaggio.

Ai fini dell'imbarco di merci pericolose ed inquinanti lo spedizioniere e/o il caricatore deve: trasmettere all'agente marittimo ed al Comandante della nave una dichiarazione (dichiarazione di imbarco) contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose od inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano le classi di rischio IMO conformemente ai codici IMDG, IBC, BC e IGC, i quantitativi di tali merci e se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili i marchi di identificazione degli stessi.

Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al Comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma precedente.

Articolo 60

Formalità di arrivo per le navi abilitate al trasporto di merci pericolose ed inquinanti

Tutte le navi adibite al trasporto alla rinfusa ed in colli, di merci pericolose (così classificate nel codice IMDG "inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF", nel Cap. 17 del codice IBC e nel Cap. 19 del codice IGC) od inquinanti (idrocarburi, sostanze liquide nocive e sostanze dannose di cui rispettivamente agli all. I - II - III MARPOL) totalmente o parzialmente cariche, comprese quelle vuote non ancora degassificate, che entrano nei porti compresi nella giurisdizione di questo Circondano Marittimo e soggette all'obbligo del pilotaggio, debbono ottemperare alle prescrizioni indicate nei seguenti punti:

1) compilare fedelmente ed accuratamente la lista di controllo di cui all'allegato n.8 mettendola a disposizione del pilota perché ne sia informato, apponendo lo stesso la propria firma per presa visione consegnandola successivamente controfirmata all'Autorità Marittima, unitamente alla nota di informazione di cui all'art 179 del Codice della Navigazione.

Il pilota qualora dalla lista di controllo o durante le operazioni di ormeggio, disormeggio e/o ancoraggio della nave, verifichi l'esistenza di manchevolezze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione dell'unità o costituire comunque un pericolo, deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Oristano.

2) Le navi di cui sopra quando navigano nelle acque territoriali ricadenti nell'ambito del circondario marittimo di Oristano devono:

- informare la Capitaneria di Porto di Oristano di qualsiasi manchevolezza o incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire pericolo per l'ambiente marino, per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali fornendo immediatamente alla Capitaneria di Porto di Oristano informazioni in merito ai particolari dell'incidente.
- stabilire al più presto un collegamento VHF direttamente con la Capitaneria di Porto mantenendo tale collegamento.
- servirsi del pilota, anche al di fuori dei limiti previsti dal regolamento di pilotaggio vigente, in caso di nebbia o di scarsa visibilità o comunque quando la natura del carico e/o le condizioni della navigazione lo rendano consigliabile.

Articolo 61

Comunicazioni operative tra i Comandanti delle navi e Piloti

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi mercantili di qualsiasi bandiera e stazza in arrivo o in partenza al/dal porto di Oristano, di comunicare, senza indugio, alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano i sottoelencati dati:

- ora locale, coordinate geografiche, rotta e velocità in occasione del transito lungo linea delle 12 miglia nautiche dal porto di Oristano (distanza calcolata a partire dalla linea congiungente Capo San Marco con Capo Frasca);
- orario di inizio e fine di operazioni autorizzate.

E' fatto obbligo al pilota in turno di comunicare con tempestività e senza indugio, alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano gli orari di imbarco (pilota a bordo) e conseguente sbarco, indicando altresì, il punto fonda o di ormeggio dell'unità, attraverso chiamata sul canale 16 VHF e lavoro sul canale 12 VHF.

Articolo 62

Comunicazioni operative delle società concessionarie – imprese portuali

E' fatto obbligo alle società concessionarie ed alle imprese portuali di comunicare, senza indugio, alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano l'ora di inizio e fine o di sospensione delle relative operazioni commerciali, a mezzo telefono contattando il numero del centralino. Con le stesse modalità, l'impresa portuale operante, dovrà tempestivamente comunicare, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano, ogni avaria alle attrezzature necessarie alla caricazione/discarica della nave che possa provocare interruzioni o ritardi.

CAPO VIII

PREVENZIONE INQUINAMENTO

Articolo 63

Norme generali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, è assolutamente vietato sversare idrocarburi, residui di prodotti petroliferi, acque di lavaggio, morchie, zavorre, sewage e prodotti simili comunque contenenti tali residui, nelle acque del circondario marittimo.

Articolo 64

Depositi costieri ed impianti a terra

Ai concessionari di depositi costieri nonché agli altri soggetti giuridici esistenti in ambito portuale (cantieri navali, officine, impianti di distribuzione di carburanti, ecc.) che comunque impieghino o trattino prodotti petroliferi, chimici liquidi (IBC CODE) e/o prodotti gassosi è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che quei prodotti possano giungere in mare sia direttamente che attraverso fognature, canalizzazioni o altro.

I suddetti soggetti hanno l'obbligo di:

-garantire la pulizia dello specchio acqueo prospiciente l'area in concessione impiegando personale e mezzi del concessionario del servizio antinquinamento portuale;

- assicurarsi, prima di iniziare le operazioni di carico/scarico che il mezzo nautico del servizio antinquinamento sia disponibile e pronto a muovere;
- assicurarsi, prima di iniziare le operazioni di carico/scarico che siano state disposte panne galleggianti da parte del concessionario del servizio antinquinamento portuale intorno alla nave interessata dalle operazioni;
- assicurare la vigilanza continua in banchina, da parte di proprio personale addetto, sull'andamento delle operazioni, con particolare riguardo ai collegamenti tra nave e terminale, allo scopo di rilevare l'eventuale accidentale fuoriuscita di prodotto e dare il tempestivo allarme;
- assicurare l'esistenza di un efficiente sistema di comunicazione tra la nave e la stazione di pompaggio, idoneo a consentire d'impartire l'ordine di immediata interruzione del pompaggio e delle operazioni, in caso emergenza;
- effettuare controlli periodici e la manutenzione prescritta sulle manichette flessibili o sui bracci di carico che collegano il terminale alla nave;
- segnalare immediatamente all'Autorità Marittima, per l'adozione dei provvedimenti previsti dal locale piano antinquinamento, qualunque evento dovesse verificarsi (non solo durante le operazioni) che possa costituire potenziale pericolo per l'ambiente marino o costiero, sospendendo le operazioni e provvedendo senza ritardo a porre in essere tutte le attività necessarie al contenimento dell'inquinamento ed eventualmente alla sua bonifica, a propria cura e spese, fatta salva comunque l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento;
- per le incombenze di cui ai precedenti punti, le società interessate devono servirsi di personale e mezzi del concessionario del servizio antinquinamento portuale e/o se necessario, di altra impresa comunque occasionalmente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Articolo 65

Emergenze

In caso di accidentale sversamento di prodotti inquinanti avvenuto durante le operazioni portuali o del quale siano comunque venute a conoscenza, oltre a darne

immediata comunicazione all'Autorità Marittima, devono intervenire immediatamente per il contenimento dello sversamento e, laddove praticabile in autonomia, per la bonifica delle zone di mare inquinate, secondo i piani di emergenza approvati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66

Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti e/o ordinanze del Capo del Circondario Marittimo di Oristano relativamente alle materie contenute nei vari capi del regolamento medesimo.

Articolo 67

Provvedimenti di urgenza

In casi particolari di necessità e/o urgenza e in tutti i casi in cui le norme del presente regolamento non contemplino modalità e tempi per fronteggiare una particolare situazione in atto potenzialmente pericolosa, per l'ambiente marino e costiero, per gli arredi portuali o per le unità in generale, la Capitaneria di Porto può adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni e necessari, anche eventualmente in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Federico PUCCI